



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE

Sezione Affari Generali e Documentali

Ripartizione Affari Generali

P.le Europa, 1 - I - 34127 - TRIESTE

Tel. +39 040 6763092 Fax +39 040 6763093 e-mail aagg@amm.univ.trieste.it

Prot. 3680
Trieste, 30/01/2002

Titolo I Classe 3
Allegati 1

N. 185/2002

IL RETTORE

- VISTO** l'art. 6 dello Statuto dell'Università degli Studi di Trieste;
- VISTO** il decreto rettorale n. 1104/AG dd. 29.11.1999, con il quale è stato emanato il "Regolamento per le elezioni dei rappresentanti degli studenti negli organi universitari e regionali";
- VISTA** la deliberazione del Consiglio degli Studenti del 16.1.2002 che ha approvato la bozza di un nuovo testo di Regolamento per l'elezione dei rappresentanti degli studenti negli Organi Universitari e Regionali allo scopo di rendere più agevole lo svolgimento delle operazioni di voto ed al fine di favorire la più ampia partecipazione degli studenti alle consultazioni elettorali;
- VISTA** la deliberazione del Senato Accademico, adunanza del 22.1.2002, con cui è stato approvato il nuovo testo del "Regolamento per le elezioni degli studenti negli organi universitari e regionali" nonché la presa d'atto del Consiglio di Amministrazione del 29.1.2002;

DECRETA

Art. 1. Viene data esecuzione ed efficacia al "Regolamento per le elezioni degli studenti negli organi universitari e regionali" nel testo posto in allegato al presente decreto *sub* All. 1.

Art. 2. Viene abrogato contestualmente il precedente Regolamento in materia, emanato con D.R. 1104/AG dd. 29.11.1999.

Art. 3. Il "Regolamento per le elezioni degli studenti negli organi universitari e regionali" di cui all'art. 1, posto in allegato al presente decreto *sub* All. 1, entra in vigore il giorno seguente alla sottoscrizione del presente decreto.

IL RETTORE



**REGOLAMENTO PER LE ELEZIONI DEI RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI
NEGLI ORGANI UNIVERSITARI E REGIONALI**

Art. 1 Indizione delle elezioni.

1. Le elezioni per le rappresentanze degli studenti negli organi universitari sono indette ogni biennio accademico dal Rettore con decreto rettorale reso pubblico mediante affissione agli albi, almeno 60 giorni prima della data fissata per le elezioni. Tale decreto indica i requisiti richiesti per l'esercizio dell'elettorato attivo da parte degli studenti risultanti regolarmente iscritti nel rispettivo anno accademico e le rappresentanze da eleggere nei singoli organi accademici secondo quanto previsto dallo Statuto e dai regolamenti, nonché le procedure ed i termini per gli adempimenti richiesti.

Art. 2 Data delle elezioni.

1. La data delle elezioni, di norma compresa tra il 1° febbraio e il 30 aprile, viene stabilita dal Rettore con il decreto di cui all'articolo precedente

Art. 3 Elettorato attivo e passivo.

1. L'elettorato attivo per l'elezione dei rappresentanti degli studenti nel Senato Accademico e nel Consiglio di Amministrazione dell'Università, nel Consiglio di Amministrazione dell'E.R.D.I.S.U. e nel Comitato per lo Sport Universitario spetta a tutti gli studenti dei vari corsi e scuole dell'Università, per l'accesso ai quali sia richiesto il possesso del diploma di scuola media superiore, che risultino regolarmente iscritti, in corso e fuori corso, all'anno accademico nel quale vengono indette le elezioni.
2. La regolare iscrizione si basa sull'avvenuto pagamento della prima rata della quota di iscrizione per l'anno accademico nel quale vengono indette le elezioni.
3. Coloro il cui termine ordinario di iscrizione per l'anno accademico nel quale vengono indette le elezioni non sia ancora scaduto alla data delle elezioni sono ammessi al voto se già iscritti all'anno accademico precedente.
4. Per le elezioni nei Consigli di Facoltà l'elettorato attivo spetta agli studenti appartenenti a ciascuna Facoltà, regolarmente iscritti in base alle modalità di cui al comma precedente.
5. L'elettorato passivo per l'elezione dei rappresentanti degli studenti nel Senato Accademico, nel Consiglio di Amministrazione dell'Università e nel Consiglio di Amministrazione dell'ERDISU spetta agli studenti, che disponendo dell'elettorato attivo siano cittadini italiani e abbiano raggiunto la maggiore età alla data fissata per la presentazione delle candidature.
6. Coloro il cui termine ordinario di iscrizione per l'anno accademico nel quale vengono indette le elezioni non sia ancora scaduto alla data delle elezioni fanno parte dell'elettorato passivo se già iscritti all'anno accademico precedente.
7. Gli studenti candidati nel Consiglio di Amministrazione dell'E.R.D.I.S.U. debbono inoltre essere regolarmente iscritti ai corsi di studio all'atto dell'elezione.
8. Per l'elezione dei rappresentanti degli studenti nei Consigli di Facoltà, l'elettorato passivo spetta indistintamente a tutti gli studenti regolarmente iscritti alle rispettive Facoltà.
9. Elenchi provvisori degli aventi diritto al voto sono depositati presso il competente ufficio dell'Università per essere consultati da chiunque ne abbia diritto.



10. Chi, pur avendone diritto sia stato escluso dagli elenchi degli elettori, può ottenere dagli Uffici competenti il rilascio di attestazioni di regolare iscrizione da consegnare ai seggi, per poter esercitare il diritto di voto.

Art. 4 Liste e candidature.

1. Ciascuna lista di candidati deve essere contraddistinta da una denominazione o sigla e comprendere un numero di candidati non superiore al doppio degli eligendi né inferiore ad un terzo con arrotondamento all'unità più vicina.
2. I candidati sono elencati con l'indicazione del cognome, nome, luogo e data di nascita, della Facoltà o scuola di cui all'art. 3, 1° comma cui sono iscritti e sono contrassegnati con numeri arabi progressivi agli effetti della precedenza nel caso di parità di voti.
3. E' ammessa la candidatura per più rappresentanze da eleggere, salvo l'obbligo di opzione per due soli incarichi in caso di plurima elezione. Sono incompatibili tra loro gli incarichi nel Senato Accademico, nel Consiglio di Amministrazione dell'Università e nel Consiglio di Amministrazione dell'ERDISU, nel Comitato per lo Sport Universitario.
4. Le liste dei candidati devono essere depositate presso l'Ufficio dell'Ufficiale Rogante dell'Università nel giorno ed orario stabilito nel decreto rettorale di indizione delle elezioni di cui all'art. 1, da uno studente sottoscrittore delle liste di candidatura designato quale delegato delle liste stesse.
5. L'Ufficiale Rogante rilascia apposita ricevuta degli atti indicante il giorno e l'ora della presentazione e provvede a rimmetterli alla Commissione elettorale centrale.
6. Più liste di candidatura recanti la stessa denominazione o sigla possono essere depositate da uno stesso delegato qualora ne figurì sottoscrittore, tenuto conto dei limiti stabiliti dal successivo art. 5 e comunque secondo le modalità e i termini di cui al presente articolo.
7. In caso di motivato impedimento del delegato, questi sarà sostituito da altro studente del pari prescelto tra i sottoscrittori delle stesse liste e designato quale supplente del delegato. Il delegato e il supplente del delegato rilasciano apposita dichiarazione di accettazione con la quale divengono formalmente responsabili nei confronti dell'Università e dei terzi per tutto quanto attiene alla regolare esecuzione degli adempimenti di loro competenza ai sensi del presente Regolamento.

Art. 5 Presentazione delle liste e delle candidature.

1. Le liste dei candidati per i Consigli di Facoltà devono essere corredate dalle firme di almeno 100 studenti o un'aliquota corrispondente al 2% degli studenti iscritti a ciascuna Facoltà o scuola di cui all'art. 3, 1° comma. Non è comunque ammissibile la presentazione di liste che non siano corredate dalle firme di almeno 3 sottoscrittori.
2. Le candidature per il Senato Accademico, per il Consiglio di Amministrazione dell'Università, per il Consiglio di Amministrazione dell'ERDISU, per il Comitato Universitario per lo Sport devono essere sottoscritte da almeno 200 elettori;
3. Le candidature delle liste per il Senato Accademico, per il Consiglio di amministrazione dell'Università, per il Consiglio di Amministrazione dell'ERDISU, per il Comitato universitario per lo sport corredate dalle firme di almeno 250 studenti danno diritto alle liste centrali di presentare una lista di candidati per ogni Consiglio di Facoltà.
4. Ogni sottoscrittore, identificato dal cognome, nome, luogo e data di nascita, corso di studio di appartenenza, numero di matricola e di documento di identità apporrà la propria firma a sostegno della lista e dei relativi candidati. L'indicazione di tali requisiti si considera essenziale pena l'annullamento della relativa firma di sostegno. I delegati delle liste ovvero i relativi supplenti, la



cui firma dovrà essere autenticata dal funzionario competente a ricevere la documentazione, si fanno garanti dell'autenticità delle firme dei sottoscrittori. La raccolta delle firme a sostegno della lista dovrà avvenire ad esclusiva cura dei delegati delle liste, ovvero dei relativi supplenti (in numero questi ultimi non superiore a cinque) stessi utilizzando apposita modulistica fornita dall'Amministrazione.

5. Modalità e termini per l'apertura delle liste e per l'accettazione delle candidature presso gli uffici universitari saranno resi pubblici con il decreto rettorale di indizione di cui all'art. 1.
6. Nel caso di contestazioni da parte di studenti aventi titolo all'elettorato attivo e depositate presso la Commissione Elettorale Centrale entro il termine perentorio di cinque giorni dall'affissione all'albo del provvedimento con cui il Rettore rende noto l'elenco delle liste ammesse alle elezioni, aventi per oggetto l'evenienza che determinate liste risultino aver denominazioni integralmente uguali o utilizzino denominazioni integralmente uguali a denominazioni già utilizzate nel biennio precedente, il Rettore, sentita la Commissione Elettorale Centrale, rende noto con apposito provvedimento affisso all'albo, l'elenco delle liste la cui denominazione è stata contestata.
7. Il delegato della lista contestata, entro il termine perentorio di due giorni dall'affissione all'albo del provvedimento con l'elenco delle liste contestate, deve depositare presso la Commissione Elettorale Centrale il parere favorevole per iscritto di almeno la metà dei rappresentanti uscenti della stessa lista. Nel caso di liste collegate tra organi centrali e Consigli di Facoltà con la stessa denominazione, si fa riferimento ai rappresentanti degli organi centrali.
8. In difetto dell'adempimento di cui al comma precedente, è cura del delegato della lista contestata ufficializzare per iscritto una diversa denominazione della lista stessa entro il termine perentorio dei successivi due giorni, pena la decadenza della lista medesima.
9. Nessun elettore può sottoscrivere più di una lista per lo stesso organismo.
10. Ogni lista deve essere corredata anche dalle firme di accettazione, come sopra autenticate, di tutti i candidati in essa compresi.
11. Nessun candidato potrà sottoscrivere le liste
12. I candidati devono indicare il cognome, nome, luogo e data di nascita, la Facoltà o la scuola di appartenenza di cui all'art. 3, 1° comma.

Art. 6 Pubblicità.

1. Le liste dei candidati sono rese pubbliche dal Rettore mediante l'affissione agli Albi. Esse vengono affisse sotto la relativa denominazione o sigla, secondo l'ordine di presentazione almeno 15 giorni prima della data delle elezioni.
2. Con analoga comunicazione il Rettore rende pubblici il numero totale dei seggi da insediare, l'indicazione del seggio presso cui ciascun elettore deve votare e la sua ubicazione.

Art. 7 Propaganda elettorale.

1. La propaganda elettorale può essere svolta fino a ventiquattro ore prima delle elezioni.
2. La regolamentazione della propaganda elettorale nell'ambito universitario è attuata con accordi fra i delegati delle liste, riuniti in apposito comitato presieduto dal Rettore o dal Pro Rettore.
3. L'Amministrazione universitaria in base alle proposte di tale comitato, predispone gli appositi spazi per l'affissione dei manifesti.



Art. 8 Costituzione della Commissione Elettorale centrale.

1. Il Rettore provvede a costituire con proprio decreto la Commissione Elettorale centrale composta da:

- a) Il Rettore o da un suo delegato che la presiede;
- b) Un docente di materie giuridiche designato dal Senato Accademico;
- c) Il Direttore Amministrativo o un suo delegato;
- d) due unità del personale amministrativo dell'Amministrazione universitaria, designati dal

Direttore Amministrativo.

2. Detta Commissione, a decorrere dal giorno successivo a quello stabilito dall'art. 4 quale termine ultimo per la presentazione delle liste dei candidati:

- a) verifica che le liste siano state formate e presentate in conformità con quanto stabilito dal presente regolamento, dichiarandone, in caso contrario, la non ammissibilità, salvo quanto previsto alle lettere successive del presente articolo;
- b) invita il delegato a modificare nel termine perentorio di due giorni dall'invito, la denominazione o sigla della lista che risulti identica o confondibile con altra presentata in precedenza;
- c) depenna i candidati che non risultino in possesso dei requisiti previsti dal presente regolamento;
- d) depenna i candidati che risultino in soprannumero rispetto al limite stabilito nel I° comma dell'art. 4.

3. La Commissione elettorale adotta inoltre i seguenti provvedimenti:

- a) - decide senza dilazione sugli eventuali reclami proposti prima ovvero durante le operazioni elettorali da parte degli elettori e dei componenti dei seggi;
- b) - al termine delle operazioni di scrutinio accerta e dichiara la regolarità e validità dei risultati e li trasmette al Rettore;
- c) - decide sugli eventuali ricorsi proposti avverso i risultati.

4. Per ciascuna seduta viene redatto processo verbale sottoscritto da tutti i componenti

Art. 9 Costituzione dei seggi elettorali.

1. Ai fini dell'esercizio del diritto di voto e della garanzia delle operazioni elettorali, sono costituiti con decreto rettorale almeno otto giorni prima della data delle elezioni i seggi elettorali composti da:

a)- un Presidente e un Vicepresidente designati dal Rettore, scelti tra il personale docente dell'Università;

b) due scrutatori, designati dal Direttore Amministrativo, scelti tra il personale tecnico e amministrativo dell'Università; all'atto dell'insediamento del seggio uno degli scrutatori assumerà, su incarico del Presidente del seggio, le funzioni di segretario

2. In caso di temporanea assenza del Presidente del seggio, le funzioni sono svolte dal Vicepresidente designato.

3. Il seggio opera validamente sempre che in esso siano presenti due dei suoi componenti, tra i quali il Presidente o il Vicepresidente.

Art. 10 Rappresentanti delle liste.

1. I delegati di lista possono designare fino a due giorni prima dell'inizio delle operazioni di voto, mediante dichiarazione depositata personalmente all'Ufficio Affari Generali, un elettore avente titolo a votare in un determinato seggio, purchè non candidato negli organi eligendi nel seggio medesimo, quale rappresentante di lista per assistere alle operazioni elettorali. I



rappresentanti predetti hanno diritto di seguire e controllare le operazioni di voto e di scrutinio, di far porre a verbale le proprie osservazioni e di proporre reclami.

Art. 11 Operazioni pre-elettorali dei seggi.

1. Il giorno prima dell'inizio delle elezioni, i componenti del seggio, si riuniscono per acquisire la disponibilità del materiale necessario all'esercizio del diritto di voto (schede, formulari di verbali, liste degli elettori, materiale di cancelleria, testo del regolamento, testi di legge), da ritirarsi presso l'Ufficio Affari Generali a cura degli scrutatori.
2. Il Presidente del seggio controlla la agibilità del locale ove avvengono le elezioni; la presenza in esso della cabina necessaria ad assicurare la segretezza del voto ed in genere la presenza di ogni apprestamento indispensabile a garantire la libertà e la segretezza del voto.
3. Nello stesso giorno si provvederà ad autenticare le schede, in misura non inferiore al 20% degli elettori iscritti al seggio per ciascun organo, mediante apposizione della firma di uno dei componenti del seggio.
4. Il Presidente del seggio sovrintende al buon andamento delle operazioni di voto e alla loro regolarità. In caso di necessità egli è assistito all'interno del seggio dal personale subalterno dell'Università o da altro personale posto all'uopo a disposizione, che è tenuto ad eseguirne gli ordini. In caso di necessità può chiedere l'intervento della forza pubblica all'interno del seggio.
5. La custodia delle urne e dei seggi nelle ore di chiusura è affidata agli addetti alla vigilanza notturna nonché alla Forza Pubblica.

Art. 12 Operazioni di voto.

1. Le operazioni di voto si svolgono di norma in due giorni consecutivi, di cui il primo ricadente al mercoledì dalle ore 9 alle 19 ed il secondo al giovedì dalle 9 alle 14.
2. Il Rettore può, in rapporto a motivate esigenze organizzative, disporre modalità diverse di svolgimento. Gli elettori presenti nel seggio al momento della chiusura delle operazioni elettorali possono esercitare il loro diritto di voto.

Art. 13 Modalità delle operazioni di voto.

1. Le operazioni di voto hanno il seguente svolgimento:
 - a) consegna da parte dell'elettore di un valido documento di riconoscimento al Presidente o ad uno dei componenti del seggio ai fini dell'accertamento dell'identità personale;
 - b) accertamento dell'avvenuta iscrizione dell'elettore nell'elenco degli aventi diritto al voto, vidimato con il sigillo dell'Università;
 - c) annotazioni nell'elenco, a fianco del nome dell'elettore, degli estremi del documento di riconoscimento;
 - d) consegna all'elettore da parte del Presidente delle schede elettorali previamente predisposte, per l'elezione delle singole rappresentanze;
 - e) ritiro dell'elettore nell'apposita cabina e indicazione da parte dello stesso della lista prescelta e delle preferenze.
 - f) successiva chiusura delle schede, consegna delle medesime al Presidente, che le introduce ciascuna nell'apposita corrispondente urna sigillata;
 - g) restituzione all'elettore del documento di riconoscimento.



Art. 14 Espressione del voto.

1. Le schede riportano, elencate secondo l'ordine di presentazione, la denominazione o la sigla delle liste.
2. Il voto dell'elettore deve essere espresso in modo non equivoco con l'indicazione di un segno nello spazio contenente detta denominazione da apporre con la matita ricevuta dal Presidente del seggio.
3. L'elettore esprime i voti di preferenza indicando nell'apposito spazio della scheda il nome e il cognome, oppure solo il cognome fatta eccezione per i casi di omonimia nella stessa elezione, o il numero d'ordine nella lista del candidato.
4. Il voto può essere espresso solo a favore di candidati inseriti nella lista prescelta.
5. L'elettore può esprimere preferenze in numero non superiore ad un terzo degli eligendi.

Art. 15 Numero di rappresentanti eletti.

1. Le votazioni comportano l'elezione dei rappresentanti degli studenti nel numero stabilito dallo Statuto per i vari organi, indipendentemente dalla percentuale dei votanti.

Art. 16 Operazioni di scrutinio.

1. Chiuse le votazioni hanno inizio le operazioni di scrutinio che devono essere completate senza interruzione.
2. Il Presidente del seggio separatamente per ciascun tipo di elezione procede alle operazioni di scrutinio sottoindicate:
 - a) controlla il numero delle schede non utilizzate e le chiude in un plico, firmato e sigillato.
 - b) inizia lo spoglio delle schede.
3. Man mano che il Presidente dà lettura delle varie schede, gli scrutatori prendono nota dei voti attribuiti a ciascuna lista e delle preferenze date ai singoli candidati nell'ambito della stessa lista.
4. Sono nulle le schede:
 - a) che non siano quelle prescritte o non risultino firmate da uno dei componenti del seggio elettorale;
 - b) che presentino scritture o segni tali da far ritenere in modo inoppugnabile che l'elettore abbia voluto far riconoscere il proprio voto
 - c) che contengano voti espressi in modo equivoco, oppure a favore di più liste.
5. Sono nulle le preferenze:
 - a) nelle quali il candidato non sia designato con la chiarezza necessaria a distinguerlo da ogni altro candidato della stessa lista;
 - b) che siano espresse a favore di candidati compresi in una lista diversa da quella votata;
 - c) che siano espresse in eccedenza al numero massimo consentito.
6. Sono valide come voto di lista e come voto di preferenza le schede non contenenti alcun voto di lista, ma con l'indicazione di preferenze in misura non superiore al numero previsto per i candidati della stessa lista.
7. Il Presidente riscontra, a fine spoglio, la corrispondenza del numero delle schede con quello dei votanti.



Art. 17 Verbali di seggio, regolarità e validità dei risultati.

1. Di tutte le operazioni viene redatto verbale in cui sono sinteticamente descritte le operazioni stesse, sono indicate le eventuali contestazioni, nonché le decisioni provvisoriamente prese dal Presidente del seggio e sono riportati i risultati dei singoli scrutini.
2. I verbali devono essere firmati in ciascun foglio al termine di ogni seduta da tutti i componenti del seggio elettorale.
3. I plichi firmati e sigillati devono essere consegnati alla Commissione elettorale centrale al termine delle operazioni di scrutinio per la elaborazione dei dati ed il compimento degli adempimenti indicati nell'articolo 8.
4. Ultimati tali adempimenti da parte della Commissione Elettorale centrale gli atti vengono trasmessi al Rettore che rende noto l'esito delle elezioni assicurandone la pubblicità mediante affissione all'Albo dell'Università.

Art. 18 Attribuzione delle rappresentanze.

1. L'attribuzione delle rappresentanze per ciascuna elezione avviene con il seguente criterio:
 - a) per ogni lista è determinata la cifra elettorale costituita dal totale dei voti validi ottenuti;
 - b) per ogni lista sono determinate altresì le cifre individuali costituite dal totale dei voti validi di preferenza attribuiti a ciascun candidato della lista;
 - c) la cifra elettorale di ogni lista è divisa successivamente per 1, per 2 sino alla concorrenza del numero dei rappresentanti da eleggere;
 - d) tutti i quozienti si graduano in ordine decrescente, scegliendo poi tra essi quelli più alti in numero uguale a quello dei rappresentanti da eleggere: a parità assoluta di quozienti è scelto quello cui corrisponde la maggiore cifra elettorale;
 - e) le rappresentanze sono assegnate alle liste in corrispondenza ai quozienti scelti come indicato nella lettera precedente;Stabilito il numero degli eletti, nell'ambito di ciascuna lista, come indicato alla lettera e), la individuazione nominativa degli eletti risulta, dal computo in ordine decrescente delle preferenze espresse; a parità di numero di preferenze o qualora, non siano state espresse preferenze, viene seguito l'ordine di presentazione dei candidati nella lista.

Art. 19 Ricorsi ed opzioni.

1. Contro i risultati come sopra proclamati può essere proposto ricorso entro 5 giorni dalla data della pubblicazione alla Commissione Elettorale centrale che decide entro i successivi 5 giorni e contro questa ultima pronuncia, in appello, al Senato Accademico che decide definitivamente.
2. Alle decisioni suddette è data pubblicità mediante affissione agli Albi.
3. Nel caso di plurima elezione, come previsto dal 3° comma dell'art. 4, l'opzione fra i due incarichi dovrà essere esercitata entro 5 giorni dalla proclamazione definitiva dei risultati; in caso di mancata opzione, il candidato rimane eletto nei due organi collegiali in cui ha riportato il maggior numero di voti.
4. Il diritto di opzione è attribuito altresì allo studente che avendo presentato, ai sensi del precedente art. 4, la propria candidatura in più organi collegiali ed essendo risultato eletto in uno solo di essi, successivamente si trovi per sopravvenute rinunce o decadenze, nella condizione di subentrare nell'organo per il quale al momento della proclamazione dell'esito delle votazioni risultò primo dei non eletti. In detta ipotesi l'opzione dovrà essere esercitata nel termine di cinque giorni dalla ricezione della comunicazione del Rettore; decorso inutilmente tale termine lo studente



rimarrà vincolato all'organo in cui già svolge le sue funzioni, fatta salva la copertura del posto vacante secondo la procedura di cui al successivo art. 20 e nel rispetto delle relative graduatorie.

Art. 20 Durata del mandato, rinunce.

1. Gli eletti durano in carica due anni accademici e cessano dal mandato con la designazione degli eletti per il biennio successivo.
2. In caso di rinuncia, perdita della qualità di studente dell'Università di Trieste, dimissioni, decadenza di uno dei candidati eletti, gli subentra automaticamente il primo dei non eletti della propria lista.
3. Qualora, alla data del 15 gennaio successivo alla proclamazione degli eletti, dovesse risultare vacante per mancata designazione, rinuncia, decadenza, dimissioni antecedenti al 31 dicembre precedente, almeno 1/5 delle cariche eligende di cui al presente regolamento, si procede ad elezioni suppletive per tutte le cariche vacanti.
4. Lo studente è eleggibile per il biennio successivo.

Art. 21 ERDISU.

1. Gli studenti eletti nel Consiglio di Amministrazione dell' E.R.D.I.S.U. sono nominati con Decreto del Presidente della Giunta Regionale pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Art. 22 Norma di rinvio.

1. Per tutto ciò che non è previsto dal presente regolamento si fa rinvio, in quanto applicabili, alle norme in vigore per le elezioni dei Consigli comunali.